FLC CGIL
Taranto
federazione lavoratori della conoscenza

Taranto, 7 febbraio 2026

A tutto il personale docente e ATA di Taranto e provincia

All'Albo sindacale / Bacheca online

L'UTILIZZO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO E LE SOSTITUZIONI

Norme contrattuali, tutele giuridiche e contrasto alle prassi illegittime

La FLC CGIL Taranto interviene per fornire un chiarimento puntuale e definitivo in merito alla corretta gestione dei docenti di sostegno, a fronte delle numerose segnalazioni pervenute circa il loro utilizzo improprio per la copertura delle assenze dei colleghi.

Il quadro normativo e contrattuale **è chiaro e non lascia margini interpretativi**: il docente di sostegno è una risorsa funzionale all'inclusione scolastica e all'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), **non un *"tappabuchi"*** destinato a sopperire a carenze organizzative. Nonostante ciò, continuano a registrarsi disposizioni, spesso verbali, che incidono negativamente sulla dignità professionale dei docenti e, soprattutto, sul diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Il docente di sostegno è assegnato alla classe ed è contitolare della stessa, con piena corresponsabilità educativa e didattica. **La sua funzione è strutturalmente connessa alla realizzazione del PEI e alle dinamiche inclusive del gruppo classe.** Il sostegno non può essere assimilato a una forma di supplenza né a una disponibilità generica per esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.

UTILIZZO IN ALTRA CLASSE PER ASSENZA DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ

In caso di assenza dell'alunno con disabilità, il docente di sostegno **non diventa docente "a disposizione"**. È illegittima la prassi di utilizzarlo per supplenze in altre classi.

La Nota MIUR n. 9839 dell'8 novembre 2010, consente l'utilizzo del docente di sostegno in altra classe **esclusivamente in casi eccezionali, residuali e non altrimenti risolvibili**, che devono essere puntualmente **motivati e documentabili**. L'eccezione non può mai trasformarsi in prassi ordinaria.

Corretta gestione amministrativa

In assenza dell'alunno, il docente di sostegno permane nella classe di titolarità per attività coerenti con il PEI, per il supporto al gruppo classe in funzione inclusiva e per garantire la continuità didattica e progettuale.

Parimenti **illegittima è la prassi di non procedere alla sostituzione del docente curricolare assente, affidando l'intera classe alla vigilanza esclusiva del docente di sostegno**, anche in presenza dell'alunno con disabilità. **Il sostegno non sostituisce il docente di materia**.

Violazione del diritto allo studio

Tale utilizzo distorto compromette l'attuazione del PEI, snatura la funzione del docente specializzato e lede il diritto all'inclusione sancito dalla Legge n. 104/1992, esponendo l'Amministrazione a responsabilità organizzative e gestionali. Il docente di sostegno non può essere ridotto a mero sorvegliante della classe per sopperire a mancate nomine o a scelte organizzative illegittime.

Le esigenze di copertura delle classi scoperte non possono prevalere sul diritto all'inclusione né modificare unilateralmente il profilo professionale del docente.

Ordine di servizio scritto e motivato

A fronte di richieste verbali di spostamento in altra classe o di copertura della classe in violazione del PEI, il docente ha diritto a richiedere un ordine di servizio scritto e motivato, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 3/1957.

Illegittimità delle disposizioni verbali

Le disposizioni che incidono su orario, funzione e responsabilità docente devono essere formalizzate. Le richieste verbali, prive di motivazione e tracciabilità, non garantiscono la legittimità dell'azione amministrativa.

La FLC CGIL Taranto vigilerà affinché nessuna istituzione scolastica adotti interpretazioni restrittive o prassi vessatorie. Le strutture sindacali e gli uffici legali restano a completa disposizione per ogni iniziativa di tutela, anche in sede formale e contenziosa.

La Segretaria Generale Provinciale FLC CGIL Taranto

Viviana Lusso